



AVVISO FNC 2025

FONDO NUOVE COMPETENZE

Delibera CdA del 24/01/2025

Pubblicato il 31/01/2025

INDICE

1. PREMESSA	Pag. 3
2. OBIETTIVI DEL PRESENTE AVVISO	Pag. 3
3. AZIONI PREVISTE E DESTINATARI DELLA FORMAZIONE	Pag. 7
4. RISORSE A DISPOSIZIONE	Pag. 8
5. SOGGETTI ATTUATORI	Pag. 10
6. DURATA DELLE AZIONI E CONTRIBUTI	Pag. 11
7. PERCORSI FORMATIVI E PROCESSO IVC	Pag. 13
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE, DOCUMENTAZIONE, TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI	Pag. 15
9. PROCEDURE DI SELEZIONE	Pag. 17
10. MODALITÀ PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI	Pag. 18
11. MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI PIANI	Pag. 19
12. PRIVACY	Pag. 19
13. CODICE ETICO	Pag. 20
ALLEGATO A – Griglia di valutazione	Pag. 21
ALLEGATO B – Piano Finanziario riassuntivo	Pag. 22

1. PREMESSA

1.1 Foragri è il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua in agricoltura costituito da Confagricoltura, Coldiretti, CIA, CGIL, CISL, UIL e CONFEDERDIA ai sensi dell'art. 118 della Legge n. 388/2000 e successive modifiche e integrazioni. FORAGRI è stato autorizzato dal Ministro del Lavoro con decreto del 28 febbraio 2007.

1.2 Foragri opera in favore dei soggetti (d'ora in poi beneficiari) che aderiscono al Fondo e dei loro dipendenti. L'iscrizione al Fondo deve essere rilevabile, anche in autocertificazione, almeno alla data del completamento della presentazione dei Piani di cui al successivo punto 8.2 e alla stessa data i medesimi devono essere in regola con il pagamento dei contributi al Fondo. Per iscrizione al Fondo si intende la data in cui è stata effettuata l'adesione e non gli effetti che essa determina (per esempio l'adesione con Uniemens determina il conteggio dei versamenti dal mese di competenza di quest'ultimo e, quindi normalmente, dal mese precedente; in questo caso la data di iscrizione si riferisce alla data dell'Uniemens in cui è stata operata l'adesione al Fondo).

Le aziende beneficiarie aderenti al Fondo che abbiano attivato il Conto Formativo Aziendale (CFA) non possono attingere alle risorse stanziato dal Fondo per il presente avviso, ma potranno partecipare fruendo esclusivamente dei propri versamenti disponibili sul proprio Conto formativo, inserendo **un solo piano** (solo di **tipologia "C - Singoli datori di lavoro"**, v. successivo punto 2.1), nell'apposita sezione per i piani CFA predisposta all'interno della piattaforma Foragri FNC 2025.

1.3 Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito web del Fondo.

2. OBIETTIVI DEL PRESENTE AVVISO

2.1 Premesso che

- con l'art. 88 comma 1 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, in Legge n. 77/2020, è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'ora in avanti "Ministero", il Fondo Nuove Competenze, destinato ai datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive delle imprese, stabilendo che parte dell'orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore;
- con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10/10/2024 (d'ora in avanti "Decreto ministeriale") è stato rifinanziato con apposito Avviso il Fondo Nuove Competenze, in questa edizione denominato "*Fondo Nuove Competenze - Competenze per le innovazioni*", per 750 milioni di euro di rimborso parziale, per le aziende, del costo del lavoro dei dipendenti partecipanti alla formazione (o eventuali bonus se sussistenti le condizioni per altre tipologie di partecipanti ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Decreto ministeriale) con risorse provenienti dal *Programma Nazionale "Coesione Italia 2021 -2027 - Giovani, donne e lavoro" Cofinanziato dall'Unione europea, Priorità 3 "Nuove competenze per le transizioni digitale e verde"* e, per quanto riguarda i disoccupati stagionali (secondo quanto previsto al paragrafo 3.1 lettera g) dell'Avviso ministeriale con risorse ex art. 10 bis del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- il Decreto ministeriale ed il successivo Avviso ministeriale hanno definito le modalità di accesso delle imprese al Fondo Nuove Competenze, e di svolgimento delle attività formative ad esso

connesse, nonché i criteri con cui il Ministero riconoscerà i lavoratori ammissibili per l'erogazione, tramite Inps, dei suddetti rimborsi.

- l'adesione del For.agri alla nuova edizione del Fondo Nuove Competenze è stata effettuata con comunicazione 11 dicembre 2024, ratificata dal Consiglio di Amministrazione il 16 dicembre 2024.

Nelle occasioni di informazione e comunicazione delle finalità del piano ai lavoratori, nonché nella documentazione ad essi relativa (email, brochure, slide, poster) e nelle attestazioni relative alle competenze rilasciate ai lavoratori, si dovrà dare evidenza delle suddette fonti di finanziamento del Piano, informando in particolare, che il Fondo Nuove Competenze, per la parte di rimborso di costo del lavoro partecipanti, è finanziato dall'Unione Europea con il Fondo Sociale Europeo + 2021-2027 "Programma Nazionale "Coesione Italia 2021 -2027 - Giovani, donne e lavoro - Cofinanziato dall'Unione europea – FSE+ 2021-2027". Delle suddette attività dovrà essere tenuta traccia.

Il presente Avviso è finalizzato al finanziamento e alla esecuzione di Piani formativi presentati dalle imprese aderenti a Foragri che vogliono partecipare al Fondo Nuove Competenze secondo le modalità stabilite dal Decreto ministeriale di rifinanziamento del FNC e dal relativo Avviso ministeriale.

Si informa che alcuni elementi del presente Avviso potrebbero essere successivamente interpretati o ulteriormente specificati alla luce di eventuali prossimi chiarimenti da parte del Ministero tramite proprie Faq o eventuali comunicazioni dello stesso al Fondo.

Foragri finanzia le attività previste dai Piani formativi presentati al Fondo, collegati alle istanze presentate ed approvate dal Ministero nell'ambito dell'Avviso ministeriale di cui sopra; tali Piani verranno approvati da Foragri secondo l'ordine con cui le istanze sono inviate al Fondo dal Ministero, ai sensi e nei limiti del presente Avviso, esclusi i costi di competenza del Ministero, di cui al Decreto ministeriale, nel rispetto delle normative in merito agli Aiuti di Stato (Reg. UE 651/2014, de minimis generale 2831/2023, de minimis settore agricolo 2024/3118 (ex 1408/2013) o de minimis settore pesca 717/2014).

Al riguardo si fa presente che, in caso di scelta regime Reg. UE 651/2014, che prevede cofinanziamento del Piano da parte delle imprese beneficiarie, il costo del lavoro dei partecipanti, calcolato secondo le modalità prevista dal Ministero secondo quanto previsto dal paragrafo 3.1 lettere a, b, c dell'Avviso ministeriale, potrà essere oggetto di rimborso parziale nel suddetto Avviso ministeriale, secondo le modalità ivi previste, mentre la quota parte restante potrà essere inserita a cofinanziamento del piano.

Le informazioni e i dati richiesti nel formulario online per la presentazione dei Piani formativi a Foragri devono coincidere con quelli identificativi presenti nell'istanza presentata al Ministero e inseriti nelle apposite sezioni del formulario on line del Ministero.

Le due procedure di finanziamento, quella a valere sul presente Avviso di Foragri e quella a valere sull'Avviso ministeriale sono da intendersi distinte: le aziende presentano al Ministero la richiesta di accesso al Fondo Nuove Competenze secondo quanto previsto dall'apposito Avviso ministeriale e presentano a Foragri il Piano formativo secondo quanto stabilito dal presente Avviso.

Le verifiche e il monitoraggio dei Piani formativi finanziati con il presente Avviso sono svolte direttamente da Foragri, nei modi e nei tempi previsti dal presente Avviso; l'approvazione del Piano formativo da parte di Foragri sia in fase di presentazione sia in fase di monitoraggio non coincide e non sostituisce la propedeutica l'approvazione dell'istanza presentata al Ministero, né il relativo monitoraggio e saldo per quanto di pertinenza nei confronti del Ministero.

Si ricorda che il singolo datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 4.1 dell'Avviso ministeriale, può presentare una sola istanza al Ministero e, pertanto, potrà presentare a Foragri un solo Piano formativo, riferito alla medesima istanza. I datori iscritti a più Fondi possono presentare un solo Piano formativo a ciascun Fondo, secondo quanto previsto dall'articolo 8 comma 8.5 del Decreto ministeriale.

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 e dell'art 5 comma 1 del Decreto ministeriale e del paragrafo 4 dell'Avviso ministeriale, i Piani che possono essere ammessi a contributo attraverso il presente Avviso riguardano le seguenti linee di intervento

- a) **“Sistemi formativi”**
- b) **“Filieri Formative”**
- c) **“Singoli datori di lavoro”**

Nello specifico, ai sensi del Decreto ministeriale e dell'Avviso ministeriale di cui sopra, le 3 tipologie di Piani vanno intese come segue:

- a) **“Sistemi formativi”**: Piani con **minimo 3 aziende** ed almeno **100 lavoratori** in formazione, con una capofila **“Big Player”** (intesa quale **“grande impresa”** secondo la definizione data dalla Direttiva UE 2023/2775, ovvero impresa che assolve almeno due delle seguenti condizioni: oltre 250 dipendenti, stato patrimoniale oltre € 25.000.000,00, ricavi netti oltre € 50.000.000), con massimo 60% lavoratori della Big Player e minimo 40% lavoratori delle altre aziende; le imprese non sono sostituibili ma possono ritirarsi, purché a saldo rimangano almeno 3 imprese (fra cui la Big Player),
- b) **“Filieri Formative”**: Piani con **minimo 5 aziende** (di cui una capofila), con almeno **10 lavoratori** in formazione, con massimo 25% lavoratori appartenenti a unica azienda; le imprese non sono sostituibili ma possono ritirarsi, purché a saldo rimangano almeno 5 imprese, non possono partecipare le **“grandi imprese”**;
- c) **“Singoli datori di lavoro”**: Piani con almeno **3 lavoratori** in formazione, appartenenti ad **unica azienda**.

I Piani dovranno prevedere **da un minimo di 30 ad un massimo di 150 ore** di formazione per ciascun lavoratore, ai sensi dell'articolo 7 comma 4 del Decreto ministeriale e del paragrafo 7.7 dell'Avviso ministeriale .

I Piani per **“disoccupati stagionali”** potranno prevedere, per ciascun lavoratore, una durata minima di **20 ore**, ai sensi del paragrafo 7.7 e del paragrafo 13.8 punto b) dell'Avviso ministeriale, fermo restando il limite massimo di 150 ore. Inoltre per disoccupati stagionali dovrà essere presentato uno **“specifico piano formativo che deve contenere un unico percorso formativo”** ai sensi del paragrafo 14 lettera b dell'Avviso ministeriale, intendendo il **“percorso”** equivalente al progetto.

Inoltre, sempre con riguardo ai Piani per disoccupati stagionali si specifica che:

- i disoccupati stagionali non sono conteggiati nel numero minimo di partecipanti in caso di piani si Sistema o di Filiera;
- per l'azienda è obbligatorio adottare il regime "de minimis";
- Per quanto concerne le modalità di erogazione della formazione, in deroga a quanto previsto per i progetti relativi a tutti gli altri destinatari:
 - o non può essere realizzato più del 50% delle ore in FAD;
 - o non è possibile utilizzare la modalità Training on the Job;
 - o non è possibile realizzare attività relative formative riferite al quadro unionale NUMERACY.

Si ricorda che, ai fini del riconoscimento dei rimborsi da parte del Ministero (costo del lavoro o bonus), dovranno essere rispettati, a completamento delle attività, i requisiti indicati dall'art. 2 comma 1 del Decreto ministeriale ed ai paragrafi 13 e 14 dell'Avviso ministeriale, fra cui:

- a) i partecipanti devono aver frequentato almeno il 75% delle ore per singolo percorso (salvo quanto eventualmente diversamente specificato dal Fondo ai fini del rilascio Attestazione, secondo quanto previsto dal paragrafo 13.5 punto a) dell'Avviso ministeriale;
- b) ai partecipanti devono essere rilasciate le Attestazioni per il singolo percorso secondo quanto previsto dal paragrafo 13.5 punto b) dell'Avviso ministeriale;
- c) il numero di ore di frequenza del partecipante deve essere pari ad almeno 30 (20 nel caso di piani per disoccupati stagionali) secondo quanto previsto dal paragrafo 13.5 punto b) dell'Avviso ministeriale;
- d) i Piani di "**Sistemi formativi**" devono aver mantenuto almeno **3 datori** di lavoro (inclusa la capofila) ed almeno **90 lavoratori** devono aver concluso i percorsi secondo i requisiti minimi definiti dall'Avviso ministeriale ;
- e) i Piani di "**Filiera formativa**" devono aver mantenuto almeno **5 datori** di lavoro (inclusa la capofila) ed almeno **9 lavoratori** devono aver concluso i percorsi secondo i requisiti minimi definiti dall'Avviso ministeriale.

2.2 Il Piano formativo è costituito da uno o più Progetti di formazione, che dovranno essere specificati e descritti secondo quanto previsto nel formulario on line, accessibile sul sito web del Fondo www.foragri.com, nel rispetto di linee coerenti con le indicazioni del presente Avviso.

I Piani approvati e finanziati non potranno essere modificati. Eventuali modifiche per esigenze aziendali documentate e motivate potranno essere valutate solo qualora non pregiudichino il progetto presentato e approvato dal Ministero, nei casi in cui il Ministero consentirà tale possibilità.

In ogni caso le richieste di modifica non potranno comportare l'aumento del finanziamento concesso da For.agri.

2.3 Il Piano dovrà essere accompagnato da un accordo firmato dalle parti sociali secondo le indicazioni contenute al paragrafo 5 "**Accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro**" dell'Avviso ministeriale. L'Accordo presentato al Ministero in accompagnamento all'istanza sarà valido anche per la presentazione del Piano formativo a Foragri. Nel caso di piani di Filiera o di Sistema potranno essere allegati gli accordi di rimodulazione di ciascuna impresa o potrà essere predisposto un accordo di rimodulazione unico che contenga gli elementi minimi richiesti dal punto 5.5 dell'Avviso ministeriale (rif. Faq E1 ministeriale).

Nei piani destinati a “Disoccupati stagionali” sarà necessario predisporre ed inserire, nella piattaforma del Fondo, l’accordo parti sociali secondo il modello predisposto dal For.agri.

2.4 Soggetti Beneficiari. I soggetti beneficiari degli interventi sono le imprese con o senza scopo di lucro, gli Enti, le Associazioni, le Fondazioni, le Cooperative, i Consorzi, e ogni altro soggetto giuridico aderenti a Foragri con personale dipendente per il quale versano lo 0,30% di cui all’art. 25 della Legge n. 845/1978 destinato ai Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua, ai sensi della Legge 388/2000 e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo quanto eventualmente stabilito dal Ministero per diverse tipologie di lavoratori.

Non saranno ammessi a finanziamento i soggetti che pur avendo aderito a Foragri non risultano in regola con i versamenti dello 0,30 per i propri dipendenti, informazione desunta dal database dell’INPS a disposizione di Foragri, nonché attestato dal Durc aziendale.

Possono essere ammessi a finanziamento i soggetti per i quali l’eventuale assenza di versamenti deriva dalla recente data di adesione a Foragri che non permette la loro evidenziazione nel data base dell’INPS (in particolare per gli operai agricoli soggetti al sistema Uniemens-PosAgri, ex DMAG).

I soggetti beneficiari che risulteranno ammessi a finanziamento non potranno revocare l’adesione a Foragri prima dell’invio della **rendicontazione finale** delle attività previste dal Piano finanziato.

3. AZIONI PREVISTE E DESTINATARI DELLA FORMAZIONE

Ai sensi dell’articolo 2 comma 1 punti a), b), c), d), e), f) e g) del Decreto ministeriale e secondo quanto previsto dal paragrafo 3.1 punti a), b), c), d), e), f) e g) dell’Avviso ministeriale, possono essere **destinatari dell’attività**:

- **dipendenti** delle imprese in organico al momento dello svolgimento delle attività formative (rif. Decreto ministeriale art 2 comma 1 punti a), b), c));
- **dipendenti** disoccupati da almeno 12 mesi **assunti** prima dell’avvio della formazione (ma successivamente alla data di pubblicazione del Decreto ministeriale, ovvero assunti dal 3/12/2024) (rif. Decreto ministeriale art. 2 comma 1 punto d));
- **dipendenti neoassunti** con contratto di **apprendistato di alta formazione e ricerca**, assunti prima dell’avvio della formazione (ma successivamente alla data di pubblicazione del Decreto ministeriale, ovvero assunti dal 27/11/2024) (rif. Decreto ministeriale art. 2 comma 1 punto e);
- **disoccupati** (al momento dello svolgimento attività formative) che verranno assunti successivamente alla formazione, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato (di cui il 70% dopo la conclusione della formazione ma entro la presentazione del saldo al Ministero) (rif. Decreto ministeriale art. 2 comma 1 punto f);
- **disoccupati stagionali settore agricolo** (al momento dello svolgimento attività formative) di cui si prevede la successiva assunzione, con **contratto stagionale della durata di almeno 120 giorni consecutivi** (rif. Decreto ministeriale art. 2 comma 1 lettera g) ed Avviso ministeriale paragrafo 14 punto k);
- **disoccupati stagionali settore turistico** (al momento dello svolgimento attività formative) di cui si prevede la successiva assunzione, con **contratto stagionale della durata di almeno 120 giorni consecutivi** (rif. Decreto ministeriale art. 2 comma 1 punto g) ed Avviso ministeriale paragrafo 14 punto k).

Si fa presente che lo stato di disoccupazione e/o di assunzione (nei casi previsti) sarà sottoposto a verifica dal Ministero o soggetti a ciò preposti attraverso la verifica della Did, tramite consultazione degli archivi MyANPAL ai sensi dell'articolo 2 commi 1 e 3 del Decreto ministeriale. Si ricorda inoltre, il divieto di trattamenti di sostegno al reddito (es. cassa integrazione) nel periodo di svolgimento della formazione e che, pertanto, dovranno essere interrotti antecedentemente al primo giorno di formazione e riattivati solo al termine dell'intero periodo di formazione (v. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Guida FNC3, punto 11).

I destinatari delle attività formative devono essere indicati e identificati, anche con **codice fiscale**, al momento della presentazione del Piano formativo a Foragri e devono coincidere con quelli indicati nella domanda presentata al Ministero (farà fede il codice fiscale del lavoratore). Tali dipendenti saranno quelli che frequenteranno le attività formative previste dal Piano e non possono essere variati, salvo i casi previsti nell'Avviso ministeriale.

Nei Piani destinati a “**disoccupati stagionali**” potrà essere indicato nel formulario solo il numero complessivo degli stessi e la regione o provincia autonoma di sede di lavoro secondo quanto previsto dal paragrafo 14 punto i) dell'Avviso ministeriale. L'elenco dei disoccupati stagionali (nominativi, codici fiscali, ecc.) dovrà essere inserito nel sistema informativo di Foragri prima dell'avvio della formazione e dovrà coincidere con il medesimo inserito nella piattaforma del Ministero.

4. RISORSE A DISPOSIZIONE

4.1 Le risorse stanziare per finanziare i Piani formativi Aziendali di cui al presente Avviso sono pari a € 1.200.000 (unmilione duecentomila/00), di cui € 200.000,00 per i Piani destinati a disoccupati stagionali. Il Consiglio di Amministrazione di Foragri può deliberare la modifica delle risorse stanziare per il presente Avviso e la loro ripartizione.

Esaurito l'importo a disposizione, secondo le procedure di valutazione e finanziamento dei Piani formativi descritte al successivo punto 8.3, non si procederà ad ulteriore valutazione e finanziamento di istanze che dovessero successivamente pervenire a Foragri da parte del Ministero. Per gli eventuali Piani formativi non finanziati per esaurimento delle risorse a disposizione, verrà data comunicazione al Ministero di non finanziamento per esaurimento delle risorse.

Le risorse erogate per i piani presentati nell'ambito del **Conto Formativo Aziendale (CFA)** sono aggiuntive alle erogazioni di cui al sopraindicato stanziamento.

4.2 Percorsi formativi

I percorsi formativi proposti devono riguardare interventi di accrescimento delle competenze dei lavoratori nei seguenti **ambiti**, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto ministeriale:

- a) **sistemi tecnologici e digitali;**
- b) **introduzione e sviluppo dell'intelligenza artificiale;**
- c) **sostenibilità ed impatto ambientale;**
- d) **economia circolare;**
- e) **transizione ecologica;**
- f) **efficientamento energetico;**
- g) **welfare aziendale e benessere organizzativo.**

Gli interventi potranno riguardare anche l'aggiornamento delle competenze dei lavoratori nei settori previsti dalla Comunicazione della Commissione C/2024/3209 "Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795" che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) ed interventi di adeguamento delle competenze dei lavoratori conseguenti alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico ovvero conseguenti al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale (rif. Decreto ministeriale art. 6 commi 2 e 3).

Ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del Decreto ministeriale, tutti i **percorsi formativi** dovranno essere progettati per obiettivi di apprendimento; tali **obiettivi** di apprendimento dovranno essere descritti e riferiti agli **standard di qualificazione** di cui all'**art. 3** del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. **115 del 9 luglio 2024**, sia in fase di **progettazione** che in fase di **attestazione** finale.

Occorrerà, pertanto, fare riferimento ad almeno uno dei seguenti **repertori**:

- a) **Atlante del lavoro** e delle qualificazioni (che, si ricorda, include anche le ADA DigComp 2.1);
- b) **QCER**: Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue e le competenze **multilinguistiche**;
- c) **EntreComp**: Quadro comune europeo di riferimento per le competenze di **imprenditività**;
- d) **LifeComp**: Quadro comune europeo di riferimento per le competenze **personali, sociali e di apprendimento** (life skills);
- e) **Indagine OCSE-PIAAC – repertorio Numeracy** - per le competenze relative ad abilità matematiche; in questo caso si dovrà predisporre un **percorso specifico**, secondo quanto previsto dal paragrafo 7.6 punto e) dell'Avviso ministeriale, il cui numero di ore non può essere maggiore del **20%** delle ore complessive del Piano (come previsto dal paragrafo 7.7 dell'Avviso ministeriale). Nei percorsi per "**disoccupati stagionali**" il repertorio Numeracy **non** può essere preso a riferimento, secondo quanto previsto dal paragrafo 14 punto e) dell'Avviso ministeriale.

Lo stesso percorso può includere obiettivi di apprendimento riferiti a standard di qualificazione diversi (ad eccezione dei percorsi che utilizzano Numeracy, come sopra indicato). Tuttavia, perché un percorso possa fare riferimento a più standard è necessario articolarlo in più moduli; in particolare, è necessario inserire almeno un modulo per ciascuno degli standard di qualificazione presi a riferimento. Gli obiettivi di apprendimento di un modulo possono essere riferiti ad un solo standard di qualificazione.

Non sono ammissibili percorsi formativi o di aggiornamento che costituiscono un **obbligo di legge** per il datore di lavoro e per il lavoratore", secondo quanto disposto dall'articolo 3 comma 12 della Comunicazione 20350 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29.11.2024, neanche nel caso di percorsi finanziati con risorse CFA o con regimi de minimis.

Per obiettivi riferiti ad Atlante del lavoro si potrà scegliere se rilasciare Attestazioni di Trasparenza o Attestazioni di Validazione, mentre per obiettivi riferiti a Quadri europei sono ammesse solo Attestazioni di trasparenza, secondo quanto previsto nella sezione 3 dell'Allegato 032 dell'Avviso ministeriale. In esito allo stesso percorso non sono ammissibili entrambe le attestazioni e, pertanto, l'Attestazione di Validazione potrà essere rilasciata solo per percorsi con tutti gli obiettivi

riferiti ad Atlante del lavoro secondo quanto previsto nella sezione 3 dell'Allegato 032 dell'Avviso ministeriale.

Si ricorda che l'Avviso Ministeriale non consente la possibilità di modificare la tipologia di attestazione in fase di attuazione dei piani; pertanto, per i percorsi per cui è prevista nel formulario un'Attestazione di Validazione, l'eventuale mancata presenza di un partecipante alle prove di valutazione necessarie per il rilascio dell'Attestazione di Validazione, potrebbe rendere tale partecipante inammissibile ai fini del contributo ministeriale (tale contributo è infatti legato, tra gli altri criteri, al fatto che il partecipante riceva un'attestazione, che deve essere conforme non solo al format previsto dall'Avviso Ministeriale, ma anche alla tipologia di attestazione indicata nel formulario in fase di presentazione).

Tale ipotesi di inammissibilità si prefigura esclusivamente per un partecipante che non prendesse parte a nessuna delle prove di valutazione previste.

Si specifica che un'eventuale non partecipazione alle prove di valutazione non comporta di per sé inammissibilità ai fini del contributo For.Agri per i partecipanti, purché al partecipante venga rilasciata un'Attestazione di Trasparenza al posto di quella di Validazione.

Nei singoli percorsi dovranno inoltre essere indicate le **ore in Presenza** (distinguendo le ore on the job) e/o **a Distanza** (distinguendo ore **FAD sincrona** dalle ore **Fad asincrona**), secondo quanto disposto dall'articolo 3 comma 3 della Comunicazione 20350 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29.11.2024, e quanto previsto nella sezione 4 dell'Allegato 032 all'Avviso ministeriale.

Nella progettazione dei Piani formativi, per le azioni finanziabili e le spese ammissibili, si dovrà fare riferimento anche al Vademecum Foragri sulla Gestione e rendicontazione dei Piani Formativi, relativo al presente Avviso.

La **valutazione dei progetti** presentati verrà realizzata, in base all'Allegato A – Elementi Qualitativi, dal Comitato di Valutazione attraverso l'assegnazione di un massimo di 100 punti. I Piani formativi saranno ammissibili al finanziamento se avranno ottenuto almeno 61 punti nella valutazione .

5. SOGGETTI ATTUATORI

5.1 Le richieste di finanziamento devono essere presentate dalle imprese e sottoscritte da un Ente formatore accreditato al Fondo, che sarà il soggetto attuatore del Piano formativo.

Possono essere **Soggetti Attuatori** dei Piani formativi, ai sensi del presente Avviso, gli enti accreditati a Foragri rientranti nelle tipologie previste dall'articolo 7, comma 5 del Decreto ministeriale, dall'articolo 3 comma 9 della Comunicazione 20350 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29.11.2024, dal paragrafo 7.8 dell'Avviso ministeriale, ovvero **Ente titolato** ai sensi del DLgs. N. 13 del 16.01.2013 oppure **accreditato per la formazione professionale in una Regione o Provincia autonoma, o altre strutture specialistiche** come previste dal paragrafo 7.8 punto b) dell'Avviso ministeriale. In quest'ultimo caso dev'essere comunque coinvolto attivamente un ente titolato o accreditato da una Regione o Provincia autonoma "idoneo a garantire i requisiti del percorso" (come precisato al paragrafo 7.9 dell'Avviso ministeriale) ed ai fini del rilascio dell'Attestazione di trasparenza o di validazione.

Pertanto l'Attestazione di trasparenza o di Validazione potrà essere rilasciata solo da strutture specialistiche accreditate /autorizzate ai fini del rilascio dell'Attestazione (Ente che attesta), ai

sensi dell'articolo 7 comma 5 del Decreto ministeriale, ovvero titolate ai sensi del Decreto 13/2013 o accreditate alla formazione professionale dalle regioni o province autonome.

Inoltre è necessario che venga rispettato quanto previsto punto 7.2 del presente Avviso per il rilascio dell'Attestazione finale dei percorsi formativi.

Il datore di lavoro che presenta istanza di ammissione a contributo **non** potrà essere soggetto attuatore del Piano formativo, né erogatore della formazione. Inoltre, non potranno svolgere docenze i dipendenti dell'impresa beneficiaria.

5.2 In caso di ammissione a contributo, il referente e titolare del finanziamento Foragri è il Soggetto Attuatore del Piano.

5.3 Le **attività formative** possono essere svolte dai Soggetti attuatori anche in sedi occasionali, pure al di fuori del proprio ambito territoriale qualora il Piano formativo lo richieda, purché anche tali sedi siano conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

5.4 Il Soggetto attuatore del Piano deve essere formalmente delegato dall'azienda beneficiaria.

5.5 La delega alla esecuzione di azioni a Soggetti terzi, anche non accreditati presso Foragri, diversi dal Soggetto attuatore, è ammessa entro il limite massimo del 30% del contributo concesso. Non possono essere delegate le attività di Coordinamento del Piano e quelle di Amministrazione.

5.6 Parti di attività previste dal Piano possono essere svolte anche da soggetti Partner (Istituti Universitari, Enti di ricerca, Associazioni, Soggetti per i quali intercorre con l'Attuatore un rapporto associativo o societario o consortile, ovvero consorziati di un consorzio, beneficiario o partner di strutture associative), in questi casi:

- il rapporto tra i soggetti interessati alla partnership non è configurabile come delega a terzi ed è assimilabile ad un mandato senza rappresentanza; in ogni caso l'Attuatore rimane l'unico responsabile nei confronti di Foragri;
- il rapporto tra i soggetti interessati alla partnership andrà comunque disciplinato da una convenzione sottoscritta tra le parti, in cui siano definite le attività da svolgere, le modalità di esecuzione ed i costi preventivati;
- non possono essere affidate al Partner le attività di Coordinamento del Piano e quelle di Amministrazione.

Per tutto ciò che non è specificato nel presente Punto si rimanda al Vademecum sulla gestione e rendicontazione dei Piani Formativi e alla Circ. 2/2009 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. DURATA DELLE AZIONI E CONTRIBUTI

6.1 I Piani formativi si intendono avviati alla data di sottoscrizione della Convenzione con Foragri, di cui al successivo punto 10.1 e 10.2, e dovranno concludersi entro e non oltre 365 giorni dalla data di comunicazione, da parte del Ministero, di approvazione dell'istanza. Entro i 4 mesi successivi alla chiusura delle attività, comunicata a Foragri con l'apposito modulo, dovrà essere presentata la rendicontazione per le spese finanziate da Foragri, secondo le modalità previste nel Vademecum.

Si ricorda che, invece, riguardo al rimborso del costo del lavoro partecipanti alla formazione da parte del Ministero, la relativa richiesta di saldo dovrà essere inviata allo stesso secondo le modalità previste dall'Avviso ministeriale, ovvero entro 365 giorni solari dalla data di approvazione della domanda da parte Ministero e tale termine deve intendersi come perentorio (Avviso ministeriale punto 13.1).

Inoltre, relativamente ai piani per "disoccupati stagionali", il saldo da parte del For.agri, potrà essere erogato solo a seguito dell'attestazione che il rapporto di lavoro, successivo alla formazione, sia stato instaurato e realizzato per almeno 120 giorni, con l'impresa beneficiaria del piano.

6.2 Le attività potranno avere inizio solo dopo la **comunicazione da parte del Ministero alle imprese**, di approvazione del finanziamento richiesto a valere sul Fondo Nuove Competenze, e prima della firma della Convenzione da parte di Foragri, sotto la responsabilità del Soggetto attuatore, dando comunicazione a For.agri di **avvio anticipato delle attività, tramite l'apposito modulo**. In questo caso For.agri non è impegnato verso l'Attuatore e verso i beneficiari fino alla sottoscrizione della Convenzione, di cui al successivo punto 10.1 e 10.2.

A seguito della firma della Convenzione di finanziamento del Piano da parte di Foragri, saranno riconosciute le spese sostenute dall'inizio dell'attività nella misura indicata da Foragri, sempre che siano state rispettate le disposizioni previste nel presente Avviso e nel Vademecum Foragri sulla Gestione e rendicontazione dei Piani.

Solo le spese per le attività di progettazione e analisi dei fabbisogni possono essere riconosciute in relazione a date comunque successive alla pubblicazione del presente Avviso, secondo le modalità indicate nel citato Vademecum e finanziate dal Fondo fino ad un massimo del 15% del contributo concesso.

6.3 Il massimale di contributo Foragri per ogni singolo Piano è il seguente:

a) "**Sistemi formativi**", massimo contributo euro **80.000,00**;

b) "**Filiere Formative**", massimo contributo euro **80.000,00**

c) "**Singoli datori di lavoro**", massimo contributo euro **40.000,00** per le aziende fino a 50 dipendenti e **60.000** oltre i 50 dipendenti (sia OTI che OTD).

L'importo indicato è onnicomprensivo.

I suddetti massimali non si applicano ai Piani per aziende beneficiarie che abbiano attivato il Conto Formativo Aziendale, che possono presentare Piani nei limiti dell'importo disponibile sul proprio Conto (previa verifica da parte degli uffici del Fondo).

6.4 Alla chiusura on line del formulario di cui al successivo paragrafo 8, i parametri massimi di contributo ammissibili da Foragri sono: € 40,00 per un'ora di formazione per dipendente (costo ora/allievo) IVA inclusa, se dovuta; tale parametro è elevato a € 60,00 IVA inclusa, se dovuta, nel caso di progetti di alta formazione manageriale rivolta a impiegati, quadri e dirigenti.

6.5 I costi ammissibili a finanziamento e i loro parametri sono quelli indicati nel Vademecum Foragri di Gestione e rendicontazione. Essi devono essere inseriti nelle 4 macrovoci previste nel

piano finanziario: 1. Progettazione e preparazione - 2. Spese relative alla formazione - 3. Spese generali di funzionamento e gestione del progetto - 4. Attività propedeutiche.

Le percentuali relative alle quattro **macrovoci** sono le seguenti:

1. Progettazione e preparazione massimo 15% del contributo Foragri
2. Spese relative alla formazione minimo 70% del contributo Foragri
3. Spese generali di funzionamento e gestione del progetto massimo 15% del contributo Foragri
4. Attività propedeutiche massimo 15% del contributo Foragri.

La somma delle quattro macrovoci deve corrispondere al 100% del contributo richiesto.

In Allegato B il modello di Piano Finanziario riassuntivo delle voci di spesa previste per il Piano Formativo.

7. PERCORSI FORMATIVI E PROCESSO IVC

In tutti i percorsi formativi dovrà essere prevista e dichiarata la tipologia di attestazione (di trasparenza o di validazione) che verrà rilasciata ai lavoratori al termine di ogni singolo percorso del Piano formativo, secondo quanto indicato all'art. 7 comma 2 del Decreto ministeriale e dal punto 13.5 dell'Avviso ministeriale.

Le Attestazioni di Trasparenza e le Attestazioni di Validazione dovranno rispettare i contenuti minimi definiti nella Sezione 7 punti 6.1 e 6.2 dell'Allegato 032 all'Avviso ministeriale) e quanto ulteriormente specificato in merito da Foragri nel presente Avviso, nel Vademecum ed altri documenti relativi alla materia, con particolare riferimento ai modelli predisposti specificamente For.agri per il presente Avviso nel documento "Protocollo metodologico" del For.agri.

Ai fini della compilazione dei formulari on line dovranno essere seguite le indicazioni contenute nei successivi punti per le parti che interessano i percorsi.

I percorsi formativi devono dare **evidenza delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore** e di **personalizzazione degli interventi**, secondo quanto previsto all'articolo 7 comma 3 del Decreto ministeriale ed indicare la **tipologia di Attestazione (di Trasparenza o di Validazione)** che sarà rilasciata in esito al percorso formativo, anche in riferimento al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 115 del 9.07.2024.

Nel caso di percorsi che prevedono solo l'**Attestazione di Trasparenza**, ai fini della valorizzazione e personalizzazione degli interventi/percorsi, dovranno essere indicati le modalità e gli strumenti di rilevazione del patrimonio ingresso dei singoli lavoratori, tra quelli previsti alla Sezione 2 punto 7 dell'Allegato 032 all'Avviso ministeriale, ovvero:

- a) Test di ingresso
- b) Griglie di autovalutazione
- c) Interviste e /colloqui
- d) Osservazioni pratiche
- e) Portfolio (esperienze lavorative pregresse, background educativo, certificazioni e corsi precedentemente seguiti, ecc.)
- f) Altro

Nel caso di percorsi che prevedono l'**Attestazione di Validazione** (secondo quanto previsto alla Sezione 5 punto 5.2 dell'Allegato 032 all'Avviso ministeriale) dovranno obbligatoriamente essere descritte anche le "**modalità di valutazione in itinere e finale**" (opzionali in caso di sola Attestazione di trasparenza), e devono essere indicate le tipologie di prove tra le seguenti:

- a) Test in itinere/questionari
- b) Griglie di valutazione esterna
- c) Griglie di autovalutazione
- d) Colloqui
- e) Esercitazioni pratiche
- f) Discussione Portfolio (progetti, presentazioni, relazioni, prodotti, materiali multimediali, ecc...)
- g) Altro

Ai fini della progettazione dei percorsi formativi si informa che, specificatamente per il presente Avviso, in entrambi i casi suddetti, le ore di impegno dei partecipanti alle attività di valorizzazione delle competenze pregresse ed alle attività di valutazione in itinere e finale, non vanno conteggiate ai fini del monte ore minimo di formazione, né saranno considerate ai fini delle maturazione del monte ore minimo di presenza dei partecipanti (30 o 20 ore, a seconda della tipologia) e né saranno considerate dal Ministero del Lavoro ai fini del contributo per il costo del lavoro (punto 13.5. dall'Avviso ministeriale).

Pertanto, a differenza degli avvisi precedenti del For.agri, per l'avviso FNC 2025 non sarà possibile inserire nei moduli o nei progetti e dunque calendarizzare in piattaforma di monitoraggio For.Agri né le attività collettive o individuali relative all'individuazione e valorizzazione delle competenze pregresse dei partecipanti, né le attività collettive o individuali relative alla valutazione degli apprendimenti acquisiti.

7.1 Progettazione per conoscenze e competenze.

In riferimento agli ambiti di cui al punto 4.2 del presente Avviso, la progettazione di tutti i Piani formativi andrà fatta per conoscenze e competenze definendo gli **obiettivi di apprendimento** ed indicando i riferimenti ai **Risultati attesi dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni** e/o ai risultati di apprendimento o descrittori comunque denominati relativi ai **Quadri di riferimento** indicati nel presente Avviso nonché nel citato DM 115 del 9.07.2024, ovvero:

- a) **QCER**: Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue e le competenze **multilinguistiche**;
- b) **EntreComp**: Quadro comune europeo di riferimento per le competenze di **imprenditorialità**;
- c) **LifeComp**: Quadro comune europeo di riferimento per le competenze **personali, sociali e di apprendimento** (life skills);
- d) **Indagine OCSE-PIAAC – repertorio Numeracy** - per le competenze relative ad abilità matematiche (nei limiti di cui al punto 4.2 del presente Avviso) ,

7.2 Validazione ed Attestazione degli apprendimenti acquisiti.

Si farà riferimento al Protocollo For.agri, opportunamente adeguato al presente Avviso, ed alle indicazioni in materia nell'Avviso ministeriale.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE, DOCUMENTAZIONE, TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI

8.1 I Piani formativi devono essere compilati on line secondo il formulario - comprensivo del Piano finanziario - disponibile nell'apposita sezione del sito web del Fondo.

La piattaforma di gestione on line dell'Avviso sarà aperta successivamente agli accordi che interverranno con il Ministero sulle modalità di trasferimento dei dati tra il Ministero stesso e Foragri. La data di apertura della piattaforma on line verrà comunicata con apposito avviso sul sito internet di Foragri. La data di chiusura della piattaforma di presentazione dei formulari è prevista il **30 aprile 2025 ore 16:00**.

La data di presentazione coincide con la data di chiusura on line del formulario attraverso la funzione di "chiusura definitiva Piano" ivi presente. La data di chiusura on line è elemento determinante ai fini dell'ammissibilità alla valutazione. Dopo la chiusura della procedura attraverso la funzione di "chiusura definitiva Piano" non sarà possibile accedere al sistema on line per presentare, definire o modificare Piani. Qualsiasi problematica di caricamento dei dati in piattaforma che non permetta la chiusura on line del Piano nei termini precedentemente indicati e che non sia imputabile al provato malfunzionamento della piattaforma informatica di Foragri, non verrà presa in considerazione per l'eventuale richiesta di riammissione del Piano.

8.2 La presentazione dei Piani formativi on line secondo il formulario disponibile nell'apposita sezione del sito web di Foragri ed andranno indicati tutti i dati e gli estremi identificativi dell'istanza presentata al Ministero nelle apposite sezioni del formulario on line. In presenza di dati non coincidenti con quelli trasmessi nella domanda presentata al Ministero, il Piano formativo potrà essere inammissibile e non finanziato da Foragri.

8.3 I Piani formativi saranno valutati e portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di Foragri per la delibera di finanziamento, secondo l'ordine cronologico di arrivo della comunicazione a Foragri da parte del Ministero dell'approvazione dell'istanza presentata al suddetto Ministero.

8.4 Per la presentazione dei Piani on line, pena la loro non ammissibilità alla valutazione, il Soggetto Attuatore dovrà essere dotato di Firma Digitale, in formato CADES (nome file.p7m), da apporre alla dichiarazione di correttezza e veridicità relativa a tutti i documenti che verranno inseriti in upload nel sistema on line del formulario Foragri (allegati di cui al successivo Punto 8.5 lettere a, b, c, d, e, f, g, h da caricare nel sistema attraverso la funzione di "chiusura definitiva Piano" e prima della scadenza dei termini di presentazione del formulario di cui al punto 8.1.

Nessuna documentazione ulteriore dovrà essere inviata a Foragri in forma cartacea e via posta.

Gli originali devono essere custoditi agli atti del Soggetto Attuatore per i tempi e le modalità di cui al punto 11.5.

8.5 La documentazione da inserire on line nel formulario, come indicato al precedente punto 8.4, firmata con Firma Digitale dell'Attuatore, è la seguente:

- a) **Allegato 1 - Dichiarazione del Soggetto Attuatore sulla correttezza e veridicità** delle informazioni inserite in upload nel formulario per l'impresa coinvolta nel Piano formativo e a quelle relative alla documentazione di cui ai successivi punti b)-c)-d)-e)-f)-g) h), secondo lo schema reperibile sul sito web di Foragri;
- b) **Allegato 2 - Richiesta del contributo da parte del Soggetto Attuatore** secondo lo schema reperibile sul sito web di I Foragri;
- c) **Allegato 3 - Dichiarazione impresa beneficiaria** partecipante al Piano secondo lo schema reperibile sul sito web di Foragri;
- d) **Ente Attuatore accreditato al Fondo:** copia scansionata dell'atto amministrativo di **accreditamento regionale** da cui si evinca che l'accreditamento è in corso di validità o la **titolarità** ai sensi del D.Lgs. 13/2013 in corso di validità, per i soggetti tenuti all'Accreditamento al Fondo o attestazione delle condizioni di **"altra struttura specialistica"** cui al punto 7.8b dell'Avviso ministeriale, ove previsto.;
- e) **Ente che Attesta:** copia scansionata dell'atto amministrativo regionale da cui si evinca la **titolarità** ai sensi del D.Lgs. 13/2013, nei casi ove previsto, e/o dell'**accreditamento regionale** a svolgere attività di formazione professionale (ai sensi del punto 7.8a dell'Avviso ministeriale);
- f) **Accordo firmato dalle parti sociali** secondo quanto stabilito all'art. 4 Decreto ministeriale, relativo alle "specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro"; dovrà essere utilizzato **l'accordo presentato al Ministero ove previsto o, nel solo caso di piani per "Disoccupati stagionali", il modello predisposto dal For.agri;**
- g) **Durc** dell'impresa/e beneficiaria/e;
- h) Eventuale altra documentazione che si ritenesse opportuna a supporto della valutazione del Piano formativo presentato.

I documenti e i modelli di cui sopra devono essere trasmessi firmati con Firma Digitale del Legale Rappresentante dell'Ente Attuatore, il quale con tale modalità di trasmissione si assume la responsabilità in merito alla veridicità di tutti i dati e informazioni contenuti nella documentazione trasmessa (come dichiarato nell'Allegato 1 citato al precedente punto a).

8.6 Foragri si riserva, in ogni caso, di chiedere chiarimenti ed eventuale documentazione integrativa, nonché effettuare controlli documentali anche in riferimento alla veridicità dei documenti nonché delle dichiarazioni e autocertificazioni ivi esposte. In caso di accertamento di non veridicità delle dichiarazioni e autocertificazioni, fatte salve le disposizioni penali recate in materia dal DPR 445/2000, potrà essere disposta la non ammissibilità alla valutazione dell'intero Piano; qualora l'accertamento della non veridicità avvenisse durante la fase di attuazione o rendicontazione, potrà essere disposta la decadenza dell'intero Piano dal beneficio del contributo e se fosse stata percepita l'anticipazione di cui al successivo punto 10.3 sarà presentato immediato incameramento della fideiussione prestata, così come se l'accertamento della non veridicità avvenisse dopo il saldo e a fideiussione svincolata, sarebbe richiesto il rimborso delle somme erogate nei termini e nei modi di legge.

8.7 Il Consiglio di Amministrazione di Foragri, in presenza di sopraggiunte motivate esigenze, può deliberare la modifica dei tempi e delle date sopra riportati, utilizzando la modalità di pubblicazione già prevista al punto 1.3.

9. PROCEDURE DI SELEZIONE

9.1 Per i Piani regolarmente pervenuti, Foragri procederà alla verifica della loro ammissibilità e per i Piani ammissibili, procederà alla loro valutazione.

9.2 Non saranno considerati ammissibili i Piani:

- pervenuti oltre i termini indicati ai punti 8.1 e 8.2;
- privi anche solo di parte della documentazione prevista al punto 8 e/o presentati difformemente alle le modalità ivi indicate;
- in presenza di errata o incompleta compilazione anche di una sola parte della documentazione prevista e/o difformemente alle modalità indicate;
- privi della corrispondenza del Soggetto attuatore del Piano con quello indicato al punto 5;
- in cui la durata del Piano sia superiore a quanto previsto al punto 6.1;
- in cui i massimali della richiesta di contributo non rispettino quanto indicato al punto 6.3.

Prima di procedere all'inammissibilità, Foragri potrà richiedere integrazioni o chiarimenti alla documentazione come previsto al precedente punto 8.4.

9.3 Per la valutazione dei Piani ammissibili Foragri si avvarrà di un Gruppo di esperti che compongono il Comitato di Valutazione del presente Avviso. Il Gruppo di esperti incaricati procederà all'esame dei Piani formativi secondo la griglia di valutazione di cui all'Allegato A e procederà all'assegnazione del punteggio sulla base di descrittori sintetici e del peso dei singoli indicatori di valutazione. La valutazione del Comitato di Valutazione riguarderà solamente l'adeguatezza, la coerenza e la correttezza delle metodologie didattiche proposte e del processo di attestazione indicato in relazione a quanto disposto dal Decreto ministeriale, dell'Avviso ministeriale e dal presente Avviso. Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100. Non sono comunque finanziabili i Piani che conseguiranno una valutazione inferiore a 61 punti.

9.4 Le risultanze dei lavori del Comitato di Valutazione saranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione di Foragri che delibererà il finanziamento dei Piani formativi, che saranno pubblicati, con valore di notifica, sul sito web di Foragri.

9.5 Contro la decisione del Consiglio di Amministrazione è possibile presentare a Foragri, a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo **gestione piani@pec.foragri.com** eventuale domanda di riesame del punteggio qualitativo assegnato; tale domanda deve pervenire entro 5 giorni solari successivi alla data di comunicazione da parte di Foragri. Non sono ammessi motivi di interruzione di tali termini. La domanda di riesame è inoltrata al Consiglio di Amministrazione che decide insindacabilmente nella sua prima riunione utile successiva alla data di ricevimento della richiesta. La decisione, con la relativa motivazione, è comunicata da Foragri al Soggetto interessato tramite PEC. Non sono ammessi ulteriori ricorsi al Consiglio di Amministrazione.

10. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

10.1 Gli obblighi del Soggetto attuatore sono precisati nella Convenzione che sarà sottoscritta da Foragri e dal Soggetto Attuatore del Piano. La formazione potrà comunque iniziare solo successivamente all'ammissione a contributo che avverrà con specifica comunicazione da parte del Ministero secondo quanto previsto dal paragrafo 9.1 dell'Avviso ministeriale. Per quanto riguarda gli impegni del Foragri, si intendono efficaci dalla data di firma della Convenzione da parte del Fondo stesso.

10.2 Foragri, tramite PEC, comunicherà al Soggetto Attuatore l'approvazione del Piano da parte di Foragri ed invierà copia della Convenzione in allegato. Il Soggetto attuatore del Piano dovrà far pervenire a Foragri la Convenzione, firmata dal suo Legale Rappresentante, entro 7 giorni dalla predetta comunicazione, con copia del documento di identità in corso di validità.

10.3 I contributi di Foragri saranno erogati in un'unica soluzione dopo la chiusura delle attività previste dal Piano, previa giustificazione e rendicontazione delle spese sostenute, nel rispetto del preventivo presentato, nei termini e secondo le modalità previste in Convenzione e nel Vademecum di gestione e rendicontazione.

Il contributo concesso sarà quello rendicontato al termine delle attività formative e risultante dal rendiconto e dalla richiesta di saldo inviati a For.agri, per le spese riconosciute dallo stesso.

Il Soggetto attuatore del Piano potrà chiedere un anticipo per l'avvio delle attività. La richiesta potrà essere inoltrata a Foragri non prima dell'invio della convenzione firmata. L'anticipo potrà essere concesso solo a fronte della presentazione di una fideiussione da parte di una delle società assicurative di cui all'elenco disponibile sul sito web di For.agri o da un istituto bancario. L'importo dell'anticipo richiesto potrà arrivare fino ad un massimo dell'80% del contributo ammesso. La quota restante sarà corrisposta a saldo dopo l'avvenuta verifica di conformità del rendiconto finale, cui seguirà, esperiti gli opportuni accertamenti, lo svincolo della fideiussione prestata.

Nel caso di piani per **disoccupati stagionali** il **saldo** potrà essere erogato dopo dimostrazione della contrattualizzazione e del completamento di almeno 120 giorni consecutivi di attività del lavoratore con l'azienda beneficiaria del piano.

10.4 Il Soggetto attuatore del Piano dovrà predisporre, entro 4 mesi dalla fine delle attività, il rendiconto delle spese sostenute nonché, seguendo l'apposito modello pubblicato nel sito web di Foragri, la relazione finale sulle attività svolte ed altra documentazione prevista. Ritardi nella consegna dei rendiconti delle spese e delle relazioni sulle attività svolte oltre i termini previsti, determinano la revoca del finanziamento con la restituzione dell'eventuale anticipo concesso per la quota parte eccedente i costi riconosciuti.

Il termine suddetto è indipendente dalla rendicontazione del costo del lavoro dei lavoratori in formazione ai fini del rimborso da parte del Ministero, che invece dovrà essere presentata al Ministero entro e non oltre 365 giorni dalla comunicazione ministeriale di approvazione dell'istanza o, nel caso del bonus per piani per disoccupati stagionali, successivamente alla scadenza dei 120 giorni del contratto di assunzione stagionale, secondo le modalità previste al paragrafo 13.1 dell'Avviso ministeriale (p.13.1 e dal paragrafo 18 della Guida) .

Foragri potrà disporre controlli sulle spese sostenute e rendicontate. Il rendiconto delle spese sostenute, secondo quanto previsto dalle procedure, dovrà essere certificato da un Revisore legale

indipendente e iscritto nell'apposito Registro dei Revisori Legali di cui al D. Lgs. 39/2012 e successive modifiche, integrazioni e norme attuative.

Copia dei giustificativi delle spese rendicontate e degli attestati finali rilasciati ai partecipanti, in relazione al precedente punto 6.7, dovranno essere caricati nella piattaforma di monitoraggio di For.agri al momento della compilazione del rendiconto finale, nell'apposita sezione di upload.

10.5 Il periodo di eleggibilità dei costi delle azioni del Piano è compreso tra la pubblicazione del presente Avviso e la chiusura delle attività, mentre il periodo di eleggibilità dei soli costi di rendicontazione e la relativa erogazione delle spese è valido fino alla trasmissione del rendiconto finale, secondo le modalità indicate nel precedente punto 6.2 e nel Vademecum di gestione e rendicontazione.

11. MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI PIANI

11.1 L'attività formativa finanziata da For.agri è soggetta a monitoraggio continuo attraverso l'apposita funzione della piattaforma informatica e a controlli. Tali controlli saranno effettuati con la finalità di verificare la documentazione originale e la sua corretta conservazione, lo stato di realizzazione dell'attività formativa e il suo regolare svolgimento.

11.2 I controlli saranno effettuati secondo quanto previsto da For.agri nel citato Vademecum di gestione e rendicontazione e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del relativo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Il Soggetto attuatore del Piano è anche responsabile dell'attività amministrativa e della rendicontazione. Il Soggetto attuatore del Piano è tenuto a fornire a Foragri tutte le informazioni richieste per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo necessarie per elaborare e verificare gli indicatori fisici, procedurali e finanziari.

11.3 Il Soggetto attuatore del Piano dovrà fornire i dati richiesti sulla apposita piattaforma informatica, nonché trasmettere a Foragri a mezzo PEC la modulistica relativa alla gestione delle attività di cui al Piano formativo, secondo quanto indicato nel citato Vademecum di gestione e rendicontazione.

11.4 Il Soggetto attuatore del Piano a seguito della stipula della Convenzione accetta i controlli e mette a disposizione di Foragri gli originali di tutta la documentazione relativa al Piano formativo finanziato.

11.5 Ai fini di eventuali controlli successivi, tutta la documentazione originale, compresa quella amministrativa, contabile e di rendicontazione, comunque inviata o presentata a Foragri, dovrà essere conservata e resa disponibile all'esibizione per un periodo non inferiore a 10 anni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento di ogni singolo piano formativo.

12. PRIVACY

12.1 Nell'ambito della raccolta delle informazioni relative ai Piani formativi presentati, è previsto il trattamento dei dati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e del relativo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Con l'invio della richiesta di finanziamento si esprime il consenso al predetto trattamento.

12.2 In ordine alle finalità di raccolta e trattamento dei dati For.agri informa che:

- i dati sono trattati con sistemi informatici e manuali. L'accesso ai dati e le operazioni di modifica dei dati, sono consentiti al solo personale espressamente incaricato del trattamento e/o ai soggetti incaricati della valutazione, del monitoraggio e del controllo dei Piani formativi;
- le principali finalità del trattamento dei dati sono relative alla raccolta, valutazione, selezione dei Piani inviati a For.agri dai Soggetti presentatori e/o attuatori; gestione dei Piani; formazione dell'indirizzario per l'invio delle comunicazioni e/o iniziative specifiche di Foragri ai Soggetti presentatori, attuatori, beneficiari e destinatari;
- il conferimento dei dati è indispensabile per la raccolta, valutazione e selezione dei Piani. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accedere ai finanziamenti erogati da Foragri. Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che il Soggetto attuatore del Piano comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti;
- i dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti e/o a organismi preposti alla gestione e al controllo da esse designati.

12.3 Gli interessati hanno il diritto di conoscere quali sono i dati che li riguardano e come vengono utilizzati rivolgendone formale richiesta a For.agri all'indirizzo **info@foragri.com**. Il Titolare del trattamento è Foragri, Via Giovanni Battista Morgagni, 33 – Roma.

13 CODICE ETICO

Il Fondo ha adottato un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ai sensi del d. lgs. 231/01 e il relativo Codice Etico pubblicato sul sito di Foragri. I soggetti Presentatori, Attuatori e i beneficiari dovranno attenersi a quanto illustrato nel Codice Etico e dichiarare di conformarsi a quanto in esso previsto.

Allegato A - Griglia di Valutazione

Max 100 punti

1	Obiettivi generali del Piano, motivazioni e risultati attesi, coerenti con il contesto aziendale/settoriale/territoriale/di filiera e con le esigenze di formazione continua dei lavoratori.	0 – 10
2	Coerenza dell'impianto formativo e didattico complessivo. Formulazione degli obiettivi didattici del Piano e descrizione della metodologia didattica e degli strumenti formativi utilizzati.	0 – 15
3	Coerenza degli obiettivi del Piano con le strategie di impresa in termini di innovazione/cambiamento e riqualificazione ad esse dei lavoratori.	0 – 10
4	Adeguate rilevazione e formulazione dell'analisi dei fabbisogni formativi e loro coerenza rispetto alla proposta formativa.	0 – 10
5	Coerenza tra le finalità del Piano, gli argomenti trattati, le conoscenze e le competenze da acquisire, e le figure professionali coinvolte nell'intervento proposto e la loro qualificazione	0 – 10
6	Validità e finalità delle innovazioni proposte e coerenza con l'impianto metodologico del Piano formativo e dei progetti in esso contenuti	0 – 10
7	Adeguate progettazione per conoscenze e competenze	0 – 10
8	Congruità tra le attività proposte (qualità – quantità – modalità) e i costi preventivati nel piano finanziario	0 – 15
9	Esperienza del Soggetto attuatore maturata nello sviluppo di attività formative per il settore agricolo e agro-alimentare.	0 – 10

ALLEGATO B - PIANO FINANZIARIO RIASSUNTIVO

Descrizione	Importo complessivo	Contributo FOR.AGRI	Cofinanziam. aziendale
1 Progettazione e preparazione			
1.1 Ideazione e progettazione			
1.2 Analisi dei fabbisogni			
1.3 Altro			
Totale 1			
2 Spese relative alla formazione			
2a Attività formativa			
2.1 Docenti			
2.2 Formazione docenti/tutor			
2.3 Coordinatori didattici			
2.4 Tutor			
2.5 Spese di viaggio del personale docente			
2.6 Spese di vitto e alloggio del personale docente			
2.7 Materiale didattico e di consumo			
2.8 Materiali ed attrezzature per la FaD			
2.9 Attrezzature didattiche			
2.10 Aule e locali didattici			
2.11 Messa in trasparenza degli apprendimenti pregressi			
2.12 Monitoraggio in itinere ed ex post - Valutazioni intermedie			
2.13 Verifiche/valutazioni finali - Attestazione/certificazione			
2.14 Altro (specificare)			
2b Spese relative ai partecipanti			
2.15 Retribuzione degli allievi			
2.16 Spese di viaggio degli allievi			
2.17 Spese di vitto e alloggio degli allievi			
Totale 2			
3 Spese generali di funzionamento e gestione del progetto			
3.1 Coordinamento di Piano			
3.2 Amministrazione e segreteria			
3.3 Consulenti esterni compreso Revisore Contabile			
3.4 Immobili			
3.5 Spese generali di amministrazione			
3.6 Attrezzature non didattiche comprese reti telematiche			
3.7 Spese di viaggio, vitto e alloggio del personale non docente			
3.8 Altro (specificare)			
3.9 Spese forfettarie (10%)			
Totale 3			
4 Attività propedeutiche			
4.1 Azioni di promozione			
4.2 Ricerche di settore			
4.3 Altro (specificare)			
Totale 4			
Totale Piano Formativo			